

R.G. n. 692/2017



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Benedetta Boero,
visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;
viste le note depositate dalle parti nel termine assegnato;
ritenuta la causa matura per la decisione,

PQM

Pronuncia la seguente sentenza.

Si comunichi.

Caltagirone, 16/01/2025

Il Giudice
Benedetta Boero

CONSORZIO
CALTAGIRONE
IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 13/2025 del 16-01-2025
Allegato 4 - Copia Documento



N. R.G. 692/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Caltagirone
Sezione Unica

Il Giudice Benedetta Boero
nella causa instaurata

TRA

SALVATORE POLIZZI, rappresentato e difeso dall'Avv. TACCIA GIACOMA

RICORRENTE

E

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
rappresentato e difeso dall'Avv. BONSIGNORE FABIO

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE

RESISTENTI

all'udienza del 16/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto

1. Con ricorso depositato il 4.7.2017, Polizzi Salvatore deduceva: a) che era stato dipendente del Consorzio ASI di Caltagirone con la qualifica di funzionario direttivo, collocato in quiescenza a far data dal 01 Giugno 2009, a norma dell'art.20 del Regolamento Organico del Personale Consortile, confermato dall'art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Regolamento organico del Personale, approvato con



D.A.; b) che la pensione era sempre stata erogata dal Consorzio ASI di Caltagirone; c) che, tuttavia, con la Legge Regionale n.8 del 20.1.2012 i consorzi Asi della Sicilia erano stati soppressi ed in loro sostituzione era stata creata una struttura unica denominata Istituto Regionale per le Attività Produttive (IRSAP) e contestualmente erano stati posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, tra i quali appunto il Consorzio Asi di Caltagirone (Doc. 2); d) che, dopo l'istituzione dell'IRSAP, il Consorzio Asi di Caltagirone, nella nuova denominazione di Consorzio Asi in liquidazione, aveva continuato a versare direttamente la pensione fino al mese di Ottobre 2013; e) che, dal mese di Novembre 2013 in poi, non era stata più erogata la pensione essendo stato informato dal Consorzio di Caltagirone con lettera del 19.11.2013 prot. 2098, che l'erogazione era stata sospesa a seguito di un parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 9272/2013 (Doc.3); f) che, successivamente all'instaurazione di diversi contenziosi in quasi tutti i Tribunali della regione Siciliana, gli ex pensionati Asi ottenevano nuovamente l'erogazione del dovuto e, in particolare, il pagamento della pensione sino al mese di dicembre 2016; g) che, tuttavia, non erano state corrisposte le somme relative ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2017, malgrado la richiesta effettuata personalmente; h) che a tale richiesta l'Irsap ribadiva che *"l'unico soggetto obbligato al pagamento dei trattamenti pensionistici, come dichiarato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 45 /2016 rimane il Consorzio Asi in liquidazione"*; i) che ciò era destituito di ogni fondamento e che, in ogni caso, né il Consorzio né l'Irsap avrebbero potuto interrompere l'erogazione del trattamento pensionistico.

Il ricorrente, quindi, chiedeva *"- Ordinare al Consorzio Asi in liquidazione-Gestione Separata IRSAP di Caltagirone e solidalmente all'IRSAP di Palermo di corrispondere immediatamente al ricorrente i ratei di pensione non corrisposti per i mesi di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, Maggio e giugno 2017 oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti dalle singole scadenze; - Ordinare altresì al Consorzio Asi in liquidazione-Gestione separata IRSAP di Caltagirone e solidalmente all'IRSAP di Palermo la corresponsione del trattamento pensionistico interrotto a favore del ricorrente per tutte le mensilità a venire; - Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore della sottoscritta"*.



2. Si costituiva in giudizio Irsap – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo ancora chiuse le operazioni di liquidazione del Consorzio Asi di Caltagirone e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo al Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione, come attestato all'udienza del 7.6.2018, lo stesso non si costituiva in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
4. La causa è stata decisa all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
5. Nel corso del giudizio parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento dei ratei della pensione del periodo gennaio-settembre 2017 e poi fino al 2021 da parte del Consorzio Asi di Caltagirone in liquidazione e per gli anni 2022 e 2023, a seguito della legge regionale n. 16 del 10.5.2022, cc. 103 e 104, da parte dell'Irsap. Inoltre, con la nota depositata il 29.10.2024, l'Irsap attestava che con determina n. 117 del 9.5.2024 aveva autorizzato il tesoriere dell'ente ad erogare il trattamento pensionistico integrativo al personale in quiescenza del Consorzio Asi di Caltagirone relativo all'anno 2024. Chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto il ricorrente aveva avuto e avrebbe continuato ad avere i pagamenti di quanto richiesto in giudizio.
6. Con le note depositate il 30.10.2024, parte ricorrente insisteva nella condanna della parti resistenti al pagamento delle spese di lite, ritenendo che potesse essere dichiarata cessata la materia del contendere in ragione del fatto che l'Irsap stava provvedendo ai pagamenti di quanto richiesto in ricorso.
7. Così stando le cose, si ritiene che vada senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo documentato che il diritto fatto valere nel presente giudizio è stato riconosciuto e liquidato in parte dal Corsorzio Asi di Caltagirone in liquidazione e in parte dall'Irsap, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente, come riconosciuto dalla difesa della medesima.
8. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e devono essere poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, applicando i valori minimi per le cause di lavoro.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025

8.1. In primo luogo, risulta infondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Irsap in quanto se è vero che al momento del deposito del ricorso il Consorzio Asi di Caltagirone in liquidazione era l'unico soggetto obbligato a versare il trattamento integrativo oggetto di lite, è anche vero che parte ricorrente ha formulato domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico per le mensilità "a venire", quindi per il futuro, momento in cui da un lato il Consorzio avrebbe potuto terminare la procedura di liquidazione, con conseguente obbligo dell'Irsap di versare il dovuto, come poi espressamente stabilito dalla legge regionale n. 16 del 10.5.2022, cc. 103 e 104.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva dell'Irsap rilevando che *"i dubbi prospettati dall'Istituto ricorrente circa un subentro dell'IRSAP nella sola gestione delle aree di sviluppo industriale, cui non seguiva affatto una successione nei rapporti di lavoro del Consorzio di talché tutti i rapporti contrattuali in essere al momento della liquidazione dei Consorzi sarebbero proseguiti con la Gestione Liquidatoria, possono dirsi fugati dalla successiva legge Regionale Siciliana n. 16 del 10.8.2022 che - prevedendo ai commi 103 e 104 dell'art. 13 che l'IRSAP era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'INPS dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e i relativi trattamenti di reversibilità spettanti... limitatamente al personale posto in quiescenza antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 121 - ha proprio avvalorato l'ipotesi di una successione di enti, con esclusione della confluenza del patrimonio del Consorzio ASI in quello dell'IRSAP cui, comunque, è stato posto a carico l'onere della erogazione del trattamento pensionistico integrativo delle Gestioni Separate in liquidazione, così assicurando la continuità della permanenza degli obblighi previdenziali"*.

La sussistenza di legittimazione passiva, del resto, trova ulteriore conferma con quanto dichiarato dalle parti, ove è stato appunto precisato che l'IRSAP ha provveduto al pagamento di quanto richiesto in giudizio dal 2022 in poi.

8.2. In secondo luogo, sempre in ragione del principio di soccombenza virtuale, si ritiene che il ricorso sia fondato.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025

In particolare, il ricorrente, dipendente del Consorzio ASI di Caltagirone con la qualifica di funzionario direttivo, è stato collocato in quiescenza a far data dal 01 Giugno 2009.

L'art. 12 del Decreto Assessoriale 14.11.2005 ha previsto a carico dei Consorzi una pensione integrativa in favore dei propri dipendenti, fino al raggiungimento dell'importo spettante ai dipendenti della regione Sicilia.

La parte resistente si oppone alla domanda in forza della previsione normativa dell'art. 8 della L. 21/2014 che prevede: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi, in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci”*, deducendo che fra gli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10 del 1991 rientra il Consorzio ASI, oggi in liquidazione.

Va tuttavia richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2016, che, dopo aver ricostruito la *“travagliata transizione dai Consorzi ASI all'IRSA”*, ha escluso che la norma in questione *“inibisca – con effetto immediato – la corresponsione dei trattamenti previdenziali integrativi e sostitutivi, originariamente a carico dei Consorzi ASI”*, precisando che *“Il divieto di erogare «trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci» non sospende i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un fondamento normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria. Per quel che riguarda i Consorzi ASI, tale fondamento normativo, limitatamente ai trattamenti già liquidati, si rinviene in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del 1984) alle previsioni generali, dettate dalla legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, con riguardo alle «Norme per il trattamento di*



quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione». Da questa disciplina di portata generale si evince che i diritti vantati dai titolari di trattamenti previdenziali sostitutivi e integrativi riflettono la natura pubblicistica dei consorzi. 5.2.– La disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI, pur modulando con caratteri peculiari i rapporti tra i Consorzi soppressi, le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAP, non soltanto non ha scalfito il fondamento normativo prima indicato, ma lo assume come presupposto. Questo è dato intendere dalla scelta del legislatore regionale che ha disciplinato l'avvicinarsi dei soggetti obbligati (art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012) e ha così confermato il permanere dei diritti previdenziali, coinvolti nella successione tra gli enti. L'assetto descritto è coerente con il carattere spiccatamente pubblicistico della procedura di liquidazione e non dovrebbe dunque tramutarsi in un'impropria vicenda estintiva dei diritti e degli obblighi riconducibili ai Consorzi. 5.3.– Non rilevano, a questo proposito, circostanze contingenti, che hanno accompagnato l'approvazione della legge. In particolare, è influente che il legislatore, nell'originaria formulazione della norma, avesse introdotto un'espressa clausola di salvaguardia dei trattamenti già maturati e avesse disposto il permanere dell'obbligo delle gestioni separate dei Consorzi e la correlativa facoltà dell'IRSAP di anticipare alle gestioni separate gli importi dovuti a titolo di trattamento previdenziale sostitutivo o integrativo. Alla mancata approvazione di una specifica disciplina transitoria non si può annettere un significato dirimente, giacché operano le previsioni dell'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012, finalizzate a regolare i rapporti tra le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAP. Il giudice rimettente dà rilievo al raffronto con un testo che non ha mai visto la luce e, nell'accentuare le imperfezioni della legge promulgata, tralascia di ricostruirne in chiave sistematica il contenuto precettivo. Tale prospettiva sistematica fuga ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i Consorzi ASI, assiste l'erogazione dei trattamenti previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione statale o regionale, non si ravvisi».

Il Consorzio ASI in liquidazione ritiene che la sentenza della Corte riguardi soltanto i trattamenti previdenziali integrativi già liquidati alla data di entrata in vigore della legge 21/2014 e tuttavia, tale interpretazione restrittiva non appare conforme al reale



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025

contenuto della sentenza del Giudice di legittimità, che invece legittima la corresponsione del trattamento e quindi esclude che si incorra nel divieto di cui alla legge ora citata tutte le volte in cui sussista *un fondamento normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria* e tale fondamento normativo - fatto salvo dalla stessa previsione normativa dell'art. 8 che limita l'operatività del divieto alla mancanza dello stesso - per i consorzi ASI la Corte lo rinviene *in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del 1984) alle previsioni generali, dettate dalla legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, che riguarda le «Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione».*

Deve pertanto ritenersi che anche per il ricorrente, per cui il diritto alla pensione è maturato negli anni, anche se divenuto esigibile solo alla data di messa in quiescenza, sussista lo stesso fondamento normativo da rintracciarsi nella fitta trama di disposizioni che lega la disciplina del personale dei Consorzi alle previsioni generali della legge n. 2/1962.

La fondatezza del ricorso, inoltre, si evince anche dal fatto che prima il Consorzio Asi di Caltagirone in liquidazione e poi l'Irsap hanno provveduto e stanno provvedendo al pagamento di quanto richiesto in giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanze ed eccezione rigettata e disattesa,

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.314,00, oltre accessori di legge e al contributo unificato versato.

Si comunichi.

Caltagirone, 16 gennaio 2025

Il Giudice

Benedetta Boero



AVV. GIACOMA TACCIA
CASSAZIONISTA

Caltagirone, 16 gennaio 2025

Spett.le

Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive

Via E. Ferruzza, n. 1/5

90124 Palermo

p.e.c.: info@pec.irsapsicilia.it

e Spett.le

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione

S.M. di Poggiarelli

95041 Caltagirone

p.e.c.: asicaltagirone@pec.it

Oggetto: DIFFIDA - Salvatore Polizzi / Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive _ Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione (Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro – sentenza nr. 33/2025 del 16/01/2025 - R.G. 692/2017)

Spett.le Istituto e spett.le Consorzio,

la presente per comunicare che il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza n. 33/2025 pubblicata in data odierna, emessa tra le parti in oggetto, ha dichiarato cessata la materia del contendere e vi ha condannati in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.314,00 oltre accessori di legge e al contributo unificato già versato.

Pertanto, con la presente Vi Invito e Diffido al versamento dell'importo complessivo di €. **1.620,54** così composto:

Compensi liquidati in sentenza	€	1.314,00
Spese generali (15% su € 1.314,00)	€	197,10
C.P.A. (4% su € 1511,10)	€	60,44
Contributo unificato	€	49,00
Totale Dovuto	€	1.620,54

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione della presente missiva, alle seguenti coordinate bancarie: IT39U0306983916100000000679, con il contestuale inoltro della contabile di bonifico alla scrivente difensore all'email ordinaria giadataccia@me.com.

Resta inteso che, in mancanza di pagamento entro 7 giorni dal ricevimento della presente, senza ulteriore preavviso, saremo costretti a procedere giudizialmente, anche in via concorsuale, per il recupero forzoso del credito, con conseguente aggravio di spese.

Distinti saluti.

Avv. Giacomina Taccia

Milano
Via F. Corridoni n. 11
20122 Milano (Italia)
milano@sciumelav.com

Roma
Piazzale Clodio n. 61
00195 Roma (Italia)
roma@sciumelav.com

Catania
Via G. Carnazza n. 51
95129 Catania (Italia)
catania@sciumelav.com

Caltagirone
Via Sardegna n. 24
95041 Caltagirone (CT)
giadataccia@me.com

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 13/2025 del 16-01-2025
Doc. Principale - Copia Documento

Spett.le Consorzio ASI,

come da intesa telefonica, Vi comunico qui di seguito il codice IBAN del sig. Salvatore Polizzi, sul quale effettuare il bonifico: IBAN IT35L0898583910008000001338.

Distinti saluti

--

Avvocato Giacomina Taccia
Via Sardegna, 24 - 95041 Caltagirone (CT)
Tel/Fax 0933 22295 - Cell 338 8256279
Via G. Carnazza 51- 95129 Catania
Tel/Fax 095 9594757